

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 439

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(ANGELINI)

Riduzione di tariffa per i viaggi sulle ferrovie dello Stato  
per i connazionali che rimpatriano temporaneamente

*Seduta del 23 ottobre 1958*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12, venne abolita la concessione speciale XII che prevedeva una riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto ordinario per i viaggi in terza ed in seconda classe, limitatamente a tre viaggi di venuta in Italia ed a tre viaggi di ritorno all'estero, a favore degli italiani residenti all'estero da almeno due anni che rientravano in Italia per temporaneo soggiorno.

L'abolizione della concessione provocava profonde ripercussioni fra le nostre collettività all'estero ed in special modo fra i connazionali residenti, per ragioni di lavoro, nei vicini territori europei; a molti dei quali, ed in particolare ai più poveri, il provvedimento di abolizione veniva a precludere praticamente la possibilità di visitare periodicamente i propri congiunti in Italia.

Con il presente disegno di legge, riconosciuta l'opportunità di concedere l'applicazione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente, concessione che comporta una riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto, si autorizza il Ministero degli affari esteri a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione medesima.

I limiti e le modalità della concessione saranno disposti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948. La riduzione potrà essere accordata ai connazionali, emigrati da almeno un anno, sul prezzo del biglietto di seconda classe, limitatamente ad un solo viaggio all'anno di rientro in Italia e di ritorno all'estero.

Questa limitazione, nel numero dei viaggi a tariffa ridotta, trova la sua giustificazione nella necessità di contenere entro modesti limiti l'onere a carico dell'Erario.

Il presente disegno di legge prevede che l'onere in parola sarà rimborsato dal Ministero degli affari esteri all'Amministrazione delle ferrovie. La spesa, calcolata in 40 milioni di lire per l'esercizio 1958-59 sarà fronteggiata mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 20 e n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il provvedimento, vivamente atteso dalle nostre collettività all'estero, costituirà una nuova prova della sollecitudine della Patria verso i suoi figli lontani, che con il loro lavoro e la loro tenacia onorano il nome dell'Italia.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente.

La concessione sarà disposta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in base alla facoltà prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, relativo alle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911.

### ART. 2.

All'onere di lire 40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si farà fronte per 30.000.000 e 10.000.000 rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 20 e n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.